



Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

2019

**Ordinanza municipale
concernente la lotta alla zanzara tigre**



Il Municipio di Balerna di Balerna, richiamati:

- il Regolamento comunale;
- l'art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale

con Risoluzione municipale RM no. 386 del 09.04.2019

emana

le seguenti disposizioni concernenti la lotta alla zanzara tigre sul territorio giurisdizionale del Comune di Balerna.

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Balerna, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

Art. 2 Caratteristiche

¹ La zanzara tigre si presenta come qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.

² Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3 Raccomandazioni

Si raccomanda di svuotare l'acqua dei sottovasi, di chiudere ermeticamente i bidoni, di colmare, ad esempio con la sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe stagnare per più di una settimana e di non tenere piante acquatiche in vaso.

Art. 4 Divieti

¹ Sul territorio giurisdizionale di Balerna è vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche) e qualunque altro elemento che possano dar luogo a raccolte d'acqua stagnante, anche solo temporanee e di piccole dimensioni.

Art. 5 Provvedimenti

¹ Al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate.

² Il Municipio provvede a far effettuare le necessarie constatazioni relative alla presente Ordinanza, ad assicurare l'eliminazione delle suddette raccolte d'acqua stagnante a cielo aperto e a far eseguire i trattamenti necessari in aree pubbliche e private.

³ Il Municipio può incaricare dei suddetti compiti i Servizi comunali, l'Usciere comunale, la Polizia, enti esterni (es. la Protezione civile) o ditte esterne specializzate.



⁴Se del caso, al privato specificamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire a proprie spese i suddetti trattamenti, eventualmente per il tramite di una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

⁵In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

Art. 6 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

²Gli ordini emanati dal Municipio, dai Servizi comunali, dall'Uschiere comunale o dalla Polizia possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale o cantonale.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato e sostituisce quella del 25 febbraio 2014.

Per il Municipio

Il Sindaco:
Avv. Luca Pagani

Il Segretario:
Angelo Russo



Pubblicazione

Ordinanza adottata con Risoluzione municipale no. 386 del 09.04.2019.

Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dal 26.04.2019 (riservato l'art. 16 LPamm - ferie giudiziarie) ai sensi dell'art. 192 della Legge organica comunale e dell'art. 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.